



# COMUNE DI SARSINA

Provincia di Forlì - Cesena

## DETERMINAZIONE n. 171/2018

STRUTTURE OPERATIVE

CASA DI RIPOSO

**Proponente:** MARAZITA ROSETTA

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI FISIOTERAPIA PER GLI ANZIANI DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA.

## ***Il Responsabile del Settore***

**PREMESSO** che il Comune di Sarsina gestisce in amministrazione diretta la Casa Residenza per Anziani "F. Barocci" ;

**CONSIDERATO** che questo Comune è convenzionato con l'Azienda U.S.L di Cesena, ai sensi delle direttive regionali n. 876/93 n. 351/96 e n. 183/2003, e delle DGR n. 1378/99 e n. 564/2000 per quanto riguarda il rimborso degli oneri sostenuti nell'assistenza sanitaria e per le prestazioni socio-assistenziali a rilievo sanitario in favore degli anziani non autosufficienti ospiti della Casa Residenza per anziani "F. Barocci" giusta deliberazione G.C. n. 80 del 14/07/2011;

**VISTA** la determinazione n. 326/2014, del Dirigente del Settore Servizi Sociali dell'Unione dei Comuni "Valle del Savio" avente ad oggetto: Rilascio del provvedimento di accreditamento definitivo Casa Residenza Anziani "F. Barocci";

**VISTA** la determinazione n. 323/2014, del Dirigente del Settore Servizi Sociali dell'Unione dei Comuni "Valle del Savio" avente ad oggetto: Rilascio del provvedimento di accreditamento definitivo Centro Diurno "F. Barocci";

**RICHIAMATA** la L.R. n. 2/2003, che all'art. 35 primo e secondo comma, stabilisce che la Giunta Regionale, con proprie direttive, fissa i requisiti minimi generali e specifici per il funzionamento delle strutture residenziali e semi residenziali pubbliche e private che svolgono attività socio assistenziali e socio sanitarie.

**RICHIAMATO** l'allegato D.2.3 alla deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2009, n. 514, il quale elenca tutti i requisiti specifici che devono essere rispettati nella Casa Residenza per Anziani non autosufficienti, ed al punto 2.1.5, viene specificato espressamente che il servizio di fisioterapia deve essere garantito nel rapporto minimo di 1 ogni 60 anziani da aumentare in relazione ai bisogni di salute degli ospiti in relazione a quanto previsto nei Pai";

**RILEVATO** che l'Azienda U.S.L. di Cesena provvederà, secondo quanto disposto dalle direttive regionali sopracitate ed espressamente stabilito dall'art. 4.2 della convenzione, al rimborso degli oneri effettivamente sostenuti entro i limiti di costo fissati dalla normativa contrattuale vigente;

**RILEVATO** che il servizio di fisioterapia è attualmente assicurato , tramite n. 1 fisioterapista professionalmente qualificati,

**VISTA** la nuova autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Sindaco del Comune di Sarsina in data 03/12/2014, prot. n. 12370, autorizzazione n. 1/2014, con la quale vengono ampliati i posti di Casa Residenza per anziani, portando la capienza a n. 50 posti di CRA e a n. 5 posti di CD;

**ATTESO** che la sopracitata direttiva regionale n. 876/93 prevede che l'A.U.S.L. debba assicurare l'assistenza infermieristica agli anziani non autosufficienti erogandola :

- a) con personale messo a disposizione dall'A.U.S.L. ;
- b) con personale dipendente o convenzionato con gli enti gestori della struttura;

**PRESO ATTO** che l'A.U.S.L. non dispone di fisioterapisti da inviare presso la struttura per cui occorre provvedere ad assicurare il servizio, secondo quanto disposto dal precedente punto b) ;

**RILEVATO** che nella vigente dotazione organica del personale non sono previsti posti di fisioterapista professionale;

**ACCERTATA**, d'altra parte, l'impossibilità di provvedere al servizio di cui trattasi con personale interno in quanto nessuno risulta in possesso dei requisiti necessari ;

**EVIDENZIATO** che le ore di servizio di fisioterapia concordate con l'Azienda Usl, in base ai parametri regionali richiesti dalla normativa vigente, sono i seguenti:

- n. 1092 ore annue per i n. 42 posti convenzionati;
- n. 208 ore annue per gli 8 posti non convenzionati;
- n. 26 ore annue per i 5 posti di centro diurno.

Totale 1.326 ore annue.

**RILEVATO** che l'azienda UsI di Cesena, provvedera', secondo quanto disposto dalla direttive regionali sopra citate ed espressamente stabilito dall'art. 2 della Convenzione, al rimborso degli oneri effettivamente sostenuti entro i limiti di costo fissati dalla normativa contrattuale vigente per la spesa relativa all'assistenza di fisioterapia svolta agli anziani convenzionati, con esclusione delle ore relative ai posti non convenzionati che rimangono ad esclusivo carico degli utenti.

**SPECIFICATO** che, al di là del rimborso da parte dell'AusI per i posti convenzionati, i costi relativi al servizio di fisioterapia per gli ospiti che occupano posti privati, sono interamente coperti dalle rette di degenza pagate mensilmente al Comune;

**CONSIDERATO** che il Comune di Sarsina non ha capacità assunzionale sia in ordine al tempo determinato che a quello indeterminato;

**CONSIDERATO** altresì che essendo il servizio di fisioterapia un servizio indispensabile, previsto dalla deliberazione regionale n. 541/2009, occorre provvedere comunque ad una forma contrattuale per lo svolgimento del suddetto servizio;

**RILEVATO** che la tipologia della prestazione professionale di che trattasi rientra nelle previsioni di cui all'art. 7, comma 6, del Dlgs n. 165/2001 come vigente, che testualmente recita: " per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti di provata competenza..."

**VERIFICATO** che l'art. 7 comma 6 del D.lgs 165/2001 è stato modificato dal D. Lgs. 75/2017 nel quale è stata soppressa la locuzione relativa al "luogo di svolgimento della prestazione";

**RILEVATO** che tale precisazione può compromettere l'effettivo esercizio di funzione all'interno della casa residenza per anziani;

**CONSIDERATO** inoltre che non vi è possibilità alcuna di spostare n. 50 anziani non autosufficienti, di cui la maggior parte non deambulanti, presso altre sedi all'interno o fuori dal territorio comunale;

**PRESO ATTO**, del resto, che trattasi di una collaborazione coordinata e continuativa, caratterizzata dall'assoluta autonomia del fisioterapista incaricato, dove l'organizzazione all'interno della struttura non ha potere di direzione ma esclusivamente di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di coordinamento spazio-temporale;

**ATTESO** che, se la "ratio" della norma di cui al d.lgs. 165/2001 è quella di garantire l'esclusività della prestazione e l'assoluta autonomia da parte del libero professionista per l'affidamento dell'incarico professionale di che trattasi, è altrettanto evidente che, la concessione in comodato di un locale o spazio all'interno della struttura per l'esercizio della professione è una condizione essenziale per il rispetto della norma esaminata;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 3, comma 55 della L. n. 244/2007, come sostituito dall'art. 46 comma 2 del DL 25 giugno 2008 n. 112, con deliberazione consiliare n. 71 del 20/12/2017 ad oggetto : "programma per l'anno 2015 degli incarichi di studio, ricerca e consulenza" è stato approvato il suddetto programma nel quale è previsto il servizio di fisioterapia presso la Casa Residenza per Anziani "F. Barocci";

**PRESO ATTO** che le spese delle prestazioni professionali svolte dal fisioterapista con contratto di libera professione, sono rimborsate dall' Azienda U.s.l. per i 42 posti accreditati e per il centro diurno, mentre sono comprese nella retta di degenza per gli utenti che occupano un posto privato.

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 102 del 23/03/2018, con tutte le premesse e specificazioni ivi indicate, con la quale è stato deciso di procedere all'affidamento di un incarico per il servizio di fisioterapia presso la Casa Residenza per anziani e Centro diurno "F. Barocci" per anni tre a decorrere dal 01/06/2018, mediante una procedura comparativa, attraverso l'indizione di un avviso pubblico aperto a fisioterapisti qualificati per un totale di n. 1326 ore annue,

**DATO ATTO** che detto avviso è stato pubblicato sul sito Web del Comune di Sarsina nonché all'albo pretorio on line, a far data dal 29/03/2018;

**PRESO ATTO** altresì che con la determinazione di cui sopra veniva approvato lo schema di capitolato d'oneri e lo schema di contratto, nonché le condizioni a contrattare ex art. 192 del T.U.E.L.;

**RILEVATO** che nelle suddette condizioni veniva stabilito il criterio di valutazione dei candidati tramite l'offerta economicamente più vantaggiosa unita ad un colloquio individuale ai singoli partecipanti come meglio specificato nella determinazione n. 102/2018;

**DATO ATTO** che sulla determinazione sopra richiamata, il Revisore del Conto ha espresso parere favorevole in data 23/03/2018;

**SOTTOLINEATO** che, in data 20/04/2018, alle ore 13,30, data di scadenza di presentazione delle domande, sono pervenute al protocollo comunale n. 2 richieste di partecipazione;

**DATO ATTO** che in data 26/04/2018, alle ore 9,00 si è riunita la commissione di concorso, per la valutazione dell'ammissione dei candidati alle successive fasi, sulla base dei requisiti richiesti dall'avviso pubblico;

**DATO ATTO** altresì che in data 08/05/2018, la Commissione ha convocato i candidati, proceduto al colloquio ed alla valutazione dei titoli nonché dell'offerta economica prodotta dai partecipanti;

**VISTI** i verbali dei lavori della commissione, n. 1 e 2, parti integranti e sostanziali della presente determinazione, ancorché non materialmente allegati ma depositati a fascicolo;

**RITENUTO** pertanto, sulla base delle risultanze degli stessi verbali, incaricare per il servizio di fisioterapia, da svolgersi presso la Casa Residenza per Anziani "F. Barocci" a far data dal 01/06/2018, fino al 31/05/2021, n. 1 fisioterapista professionale e precisamente::

- Dott.ssa Silvia Ariani per n. 1326 ore annue, al prezzo orario di €.21.80;

**PRESO ATTO**, sulla base di quanto offerto dalla professionista incaricata, che la spesa annua del servizio in argomento viene a determinarsi in complessivi €. 86.720,40 iva esclusa, così come sotto specificato:

- n. ore 1326 x €. 21,80 = €. 28,906,80 per tre annualità = €. 86,720,40

**EVIDENZIATO** che con determinazione n. 102/2018 si è provveduto ad impegnare la somma necessaria come di seguito specificato:

- ✓ Anno 2018 dal 01/06/2018 al 31/12/2018 € 16.862,30 cap. 010033 art. 0803 /2018
- ✓ Anno 2019 dal 01/01/2019 al 31/12/2019 €. 28.906,80 cap. 010033 art. 0803/2019
- ✓ Anno 2020 dal 01/01/2020 al 31/12/2020 €. 28.906,80 cap 010033 art. 0803/2020

imputando le predette somme come segue:

Operazione	Esercizio	Cap.	Art.	Cod. Siope	Cod. C.I.G.	Importo (IVA inclusa)
Spesa	2018	010033	0803	1306	esente	€. 16.862,30
	2019	010033	0803	1306	esente	€. 28.906,80
	2020	010033	0803	1306	esente	€. 28.906,80

*dando atto che all'impegno della spesa necessaria per il periodo dal 01/01/2021 al 31/05/2021, si procederà con successivo e separato atto;*

**DATO ATTO** che il suddetto importo sarà rimborsato dall'Azienda U.S.L. di Cesena, per il n. 42 posti accreditati e per i n. 5 posti di Centro diurno, mentre sarà compresa nella retta degli utenti per i posti privati;

**VISTO** l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale espressamente prevede che spettano ai dirigenti-responsabili degli Uffici tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente;

**VISTO** il provvedimento del ViceSindaco prot. n. 8818 del 25/10/2017, di attribuzione ai Responsabili di Settore delle funzioni di cui al citato art. 107, commi 2 e 3;

**VISTO** il Bilancio di previsione per l'anno corrente, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 79 del 20/12/2017 e dichiarata immediatamente eseguibile;

**VISTA** la deliberazione G.C. 2 del 09/01/2018 esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del P.E.G. per l'anno 2018 e di individuazione dei responsabili di settore

**VISTA** la deliberazione C.C. n. 56 del 27/11/2017 di Approvazione del DUP;

**PRESO** atto che ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/09 convertito con L. n. 102/09 in base all'attuale normativa, il programma dei pagamenti e delle spese conseguenti agli impegni assunti con il presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica;

**VISTO** l'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come vigente;

**VISTO** il Regolamento Comunale di Contabilità;

**ATTESO:**

che la legge 136 del 13/08/2010 "piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e successive integrazioni e modificazioni prevede al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di integrare gli atti con le clausole inerenti la predetta tracciabilità;

**DATO ATTO** altresì che la sottoscritta dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;

**DETERMINA**

per tutte le ragioni di cui in premessa che espressamente si richiamano:

1. di approvare n. 2 verbali di concorso che ancorché non materialmente allegati alla presente determinazione, formano parte integranti e sostanziale della stessa, per un incarico di fisioterapista presso la Casa Residenza per Anziani e Centro Diurno "F. Barocci" per anni tre, a decorrere dal 01/06/2018, per un orario complessivo annuo di n. 1326 ore;
2. di conferire pertanto l'incarico di fisioterapista alla Dott.ssa Silvia Ariani per n. 1326 ore annue al prezzo orario di €. 21,80;
3. di dare atto che l'incarico professionale di cui sopra, non potrà essere mai trasformato in contratto di assunzioni in Enti Pubblici a tempo determinato e/o a tempo indeterminato;
4. di dare atto che l'incarico professionale di che trattasi non è soggetto alla richiesta del CIG all'AVCP, così come espresso dall'ANAC con parere del 21/05/2014;
5. di dare atto che la spesa per il triennio contrattuale, pari ad €. 86,720,40, è già stata impegnata, con determinazione n. 102/2018;
6. di dare atto che la spesa, così come sopra determinata, sarà rimborsata dall'Azienda U.s.l. di Cesena, per i n. 42 posti accreditati e per i n. 5 posti del Centro Diurno, mentre sarà a carico degli utenti per i posti privati;
7. di comunicare il suddetto incarico alla Corte dei Conti della Regione Emilia Romagna;
8. di dare atto che l'esito della procedura espletata dell'incarico di che trattasi, sarà pubblicato così come prevede la normativa vigente;

9. di dare atto che la sottoscritta Responsabile di Settore Casa Protetta è il responsabile del procedimento;
10. di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013,,

Il Responsabile

(Dott.ssa Rosetta Marazita)

***DETERMINAZIONE N. 171/2018***

SETTORE PROPONENTE

Sottoscritta ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo n.267/2000.